



COMUNE DI ARENZANO

Regolamento dei Parchi storici:

Villa Negrotto Cambiaso

Villa Mina

Villa Maddalena

Villa Figoli – Des Geneys

**Approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 13 del 29/4/2013**

INDICE

PREMESSA

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

CAPO II – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 2 - Comportamento

Art. 3 - Regole d'uso

CAPO III - ACCESSO ALL'INTERNO DEI PARCHI

Art. 4 - Accesso al Parco

Art. 5 - Accesso e utilizzo degli Edifici

Art. 6 - Accesso ai veicoli a motore e rimorchi

Art. 7 - Accesso ai velocipedi e pattini a rotelle

Art. 8 - Accesso ai cani e altri animali

Art. 9 - Accesso alle aree permesse ai cani senza guinzaglio

Art. 10 - Accesso alle aree giochi

CAPO IV - ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI PARCHI

Art. 11 - Svolgimento di iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali

Art. 12 - Matrimoni e cerimonie

Art. 13 - Riprese foto-cinematografiche

Art. 14 - Attività di studio a carattere scientifico

CAPO V - AFFIDAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI ALL'INTERNO DEI PARCHI

Art. 15 - Interventi a carattere manutentivo

Art. 16 - Affidamento della gestione di servizi

Art. 17 - Giardini condivisi

Art. 18 - Orti urbani

CAPO VI- DEROGHE e AUTORIZZAZIONI

Art. 19 - Attività in deroga

CAPO VII - COMMISSIONE PARCHI, VIGILANZA, SANZIONI E NORMATIVE

Art. 20 - Commissione Parchi

Art. 21 - Vigilanza

Art. 22 - Sanzioni e Responsabilità

Art. 23 - Riferimenti legislativi

PREMESSA

Arenzano possiede parchi che rappresentano un valore inestimabile dal punto di vista salutistico, culturale, urbanistico, storico, ambientale, naturalistico, faunistico. I parchi storici, individuati nella Villa Negrotto Cambiaso, nella Villa Mina, Villa Maddalena e Villa Figoli – Des Geneys costituiscono pertanto un bene prezioso da salvaguardare e tramandare alle future generazioni, nei quali si deve entrare come si fosse in un museo.

Per questo è indispensabile l'osservanza cosciente di quanto contenuto nel presente regolamento, con l'obiettivo che la maturità e il senso di responsabilità dei cittadini e dei visitatori sappiano andare ben oltre le norme codificate, per fare di queste oasi verdi luoghi di sereno svago e di arricchimento culturale e sociale. In ogni caso, l'interesse verso il giardino storico dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

Il Parco Negrotto Cambiaso di Arenzano, prezioso giardino storico di fine ottocento, con una delle serre in ferro e vetro più interessanti della Liguria, e gli altri parchi storici di *Villa Maddalena*, utilizzato come centro sociale da varie associazioni sportive e culturali per le loro attività, e di *Villa Mina*, un vero e proprio bosco storico nel cuore del paese, oltre a rappresentare una importante testimonianza della nostra cultura godono anche della capacità di rispondere ad esigenze della collettività.

Il Parco Figoli - Des Geneys, già Grimaldi-Peloso, mantenne le forme originarie sino al 1872 quando Eugenio Figoli, divenuto proprietario, affidò all'architetto Luigi Rovelli la ristrutturazione della villa con la creazione del parco circostante. L'originario corpo settecentesco fu soggetto a una serie d'ampliamenti e all'inserimento di una nuova torre.

Tenuto conto del valore storico testimoniale - architettonico - botanico, i parchi devono, comunque, essere godibili nelle corrette e giuste forme d'uso, al fine di conservare e tramandare quel messaggio di cultura del quale sono portatori, anche attraverso destinazioni d'uso alternative, la gestione economica e tecnica. Risulta, pertanto, di fondamentale importanza rendere il parco fruitivamente vitale, evitare di identificarlo come verde pubblico generico, in quanto ciò lo porterebbe verso un inevitabile decadimento, come testimoniano numerosi esempi sul territorio regionale e nazionale. Scaturisce, quindi, la necessità di un uso del giardino utile a determinare la creazione di flussi turistici nuovi e qualificanti, capaci anche di produrre e garantire sostentamento economico per il suo restauro e la sua manutenzione.

Il messaggio educativo di cui il parco è portavoce trova la sua massima e naturale espressione negli eventi generati dalla stretta intesa tra "cultura e natura": infatti la cultura e la natura rappresentano il fondamento del giardino storico, per cui lo sviluppo di attività culturali e ricreative, basate sul rispetto dell'identità del luogo, non potranno che garantirne una migliore conservazione.

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per l'accesso e l'utilizzo, nonché per la salvaguardia dei Parchi storici.
2. Il parco storico è inteso quale composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico ed è testimonianza di un'epoca e di una cultura, mentre il giardino storico è inteso quale composizione di architettura, il cui materiale è principalmente vegetale, espressione dello stretto rapporto tra cultura e natura, e deve essere salvaguardato considerandolo un "monumento" che, per sua natura, richiede interventi continui da parte di personale qualificato.
3. I parchi storici di Arenzano di utilizzo pubblico sono identificati nel Parco Negrotto Cambiaso, nel Parco di Villa Mina, nel Parco di Villa Maddalena e nel Parco di Villa Figoli – Des Geneys.
4. La Giunta comunale individua nei singoli Parchi le aree espressamente dedicate a uno specifico utilizzo, che saranno appositamente gestite e indicate con apposita segnaletica, tra le quali, a titolo di esempio: aree di gioco e attività dei bambini, percorsi di biodiversità, orti urbani, giardini condivisi, aree permesse ai cani senza guinzaglio, aree ristoro e aree manifestazioni.
5. La scelta della posizione e dell'utilizzo delle suddette aree dovranno essere conformi all'identità dei Parchi e non dovranno in nessun caso compromettere l'integrità e la conservazione dell'uso e della valenza estetica originaria.

CAPO II – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 2 - Comportamento

1. Il comportamento del pubblico nell'area dei Parchi dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offrono i Parchi.
2. All'interno dei Parchi sono predisposte e segnalate aree con diverse funzioni dedicate al riposo, al gioco e attività sportive, a servizi di carattere culturale e ricreativo.

Art. 3 – Regole d'uso

1. E' vietato l'utilizzo delle aree dei Parchi per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato, altresì, compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio dei Parchi, e conseguentemente impedirne il degrado, vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree. Si evidenziano le situazioni più

critiche che causano danneggiamenti temporanei o più significativi, che possono compromettere la valenza estetica ed interferire con equilibri biologici che vanno salvaguardati, per cui in tutte le aree è vietato:

- a) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti, qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde;
- b) provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo;
- c) raccogliere e asportare terra, fiori, bulbi, radici, muschio, frutti, funghi o erbe selvatiche;
- d) calpestare o danneggiare le aiuole e le aree verdi ornamentali, nonché l'uso improprio delle essenze arboree;
- e) mettere a dimora piante o abbandonare/introdurre animali;
- f) pescare, gettare oggetti, lavarsi o lavare oggetti e animali, immergersi o immergere qualsiasi cosa o animale nelle zone d'acqua;
- g) molestare, catturare, ferire o provocare la morte di qualsiasi forma animale, nonché sottrarre o danneggiare uova o nidi;
- h) abbandonare o gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- i) lasciare sul suolo le deiezioni dei propri animali;
- j) introdursi nelle aree adibite alla manutenzione e al rinvaso;
- k) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato per motivi di sicurezza o a protezione delle strutture esistenti o delle aiuole e prati;
- l) il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio, il pic-nic o qualsiasi altra attività che preveda la copertura del suolo anche parziale;
- m) l'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle al di fuori delle zone attrezzate e autorizzate, l'uso di petardi e fuochi artificiali, nonché gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- n) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture;
- o) collocare stendardi, striscioni o insegne, affiggere manifesti o cartelli, applicare volantini pubblicitari, lanciare o distribuire i medesimi, effettuare la propaganda sonora e la pubblicità in genere;
- p) effettuare feste, iniziative o eventi di qualsiasi tipo, l'esercizio di forme di commercio o altre attività economiche e di pubblico intrattenimento, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- q) eseguire, senza autorizzazione, servizi fotografici e riprese foto-cinematografiche delle aree a verde per scopi commerciali e di lucro e per produzioni televisive e cinematografiche;
- r) sono, infine, vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate e i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde, alle attrezzature ivi esistenti o turbino la quiete delle persone.

3. Le regole inerenti il comportamento all'interno dei Parchi sono esposte nelle Aree interessate, mediante apposita cartellonistica.

CAPO III - ACCESSO ALL'INTERNO DEI PARCHI

Art. 4 - Accesso a Parchi

1. L'accesso e l'uso dei giardini storici sono regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità. I tempi e le modalità di accesso dei visitatori sono disposti dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Parchi e degli assegnatari delle aree, e resi pubblici mediante cartellonistica esposta agli ingressi.
2. I Parchi sono fruibili tutti i giorni dall'alba al tramonto, con esclusione quindi delle ore notturne. Restrizioni potranno essere poste in caso di avverse condizioni atmosferiche, per attività di manutenzione, eventi e manifestazioni autorizzate, esigenze di servizio o attività riservate a determinate categorie di utenti, esigenze di ordine pubblico.
3. In relazione al Parco di Villa Negrotto Cambiaso, al fine di evidenziare che si entra in una zona storica tutelata quale vero e proprio museo di "monumenti" verdi, potrà essere eventualmente prevista dalla Giunta Comunale l'istituzione di un biglietto d'ingresso.
4. E' facoltà della Giunta Comunale stabilire che i residenti possano essere esentati dal pagamento del biglietto in ogni momento dell'anno, salvo in caso di specifici eventi con ingresso a pagamento, dietro presentazione del documento di identità.

Art. 5 - Accesso e utilizzo edifici ubicati nei parchi

1. L'accesso agli edifici presenti all'interno dei parchi è consentito solo negli orari specificatamente indicati. L'accesso potrà, altresì, essere consentito, anche con modalità diverse, in occasione di particolari eventi o iniziative, che verranno appositamente segnalati.
2. Negli edifici non è consentito l'ingresso con cani o altri animali domestici. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.
3. L'Amministrazione Comunale intende valorizzare la "*Serra monumentale*", ubicata nel Parco Negrotto Cambiaso, conservandone l'uso originario e assicurandone al contempo la fruibilità pubblica, attraverso attività che siano capaci di coinvolgere la comunità locale e al tempo stesso possano costituire occasione di cultura e di incontro, nonché attraverso l'allestimento di attività complementari. E' facoltà della Giunta Comunale stabilire un tariffario per l'utilizzo della Serra Monumentale.
4. Le attività di somministrazione bevande e alimenti possono essere ammesse soltanto nei chioschi fissi o mobili, espressamente autorizzati, consoni all'eco - sistema dei parchi storici.

Art. 6 - Accesso ai veicoli a motore e rimorchi

1. In tutte le aree di cui all'articolo 1, con esclusione del Parco di Villa Maddalena è vietato circolare e sostare con qualsiasi veicolo a motore o rimorchi. È ammesso,

comunque, l'ingresso in tutti i Parchi ai veicoli al servizio di persone invalide di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (codice della strada) e ai veicoli di servizio, soccorso, manutenzione, vigilanza, fornitori in effettivo servizio.

2. In occasione di eventi e manifestazioni, autorizzate dall'Amministrazione Comunale, gli organizzatori dovranno richiedere apposito permesso di transito al competente ufficio di Polizia Locale.

4. La Giunta Comunale, sentito il parere tecnico della Commissione dei Parchi, stabilisce le zone di carico/scarico merci.

Art. 7 – Accesso ai velocipedi

In tutte le aree di cui all'articolo 1, con esclusione del Parco Villa Maddalena, è vietato circolare con velocipedi, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 12 anni. In queste aree i velocipedi dovranno essere condotti a mano. In ogni caso, la circolazione dovrà avvenire a passo d'uomo e in modo da non danneggiare i sentieri e i terreni o costituire un pericolo per i pedoni.

Art. 8 – Accesso ai cani e altri animali

1. In tutte le aree di cui all'articolo 1 è vietata l'introduzione di cani non tenuti al guinzaglio, ad esclusione delle zone "Aree cani" espressamente segnalate e dedicate. L'accesso è consentito con il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il cane deve essere sempre sotto il controllo del proprietario;
- b) il proprietario è responsabile di eventuali danni e molestie causati ad altri cani, animali del parco, cose e persone, anche nelle "aree cani";
- c) i proprietari devono avere il materiale per rimuovere le deiezioni dei loro cani e devono utilizzare i contenitori che si trovano nel parco; tale obbligo deve essere rispettato anche nelle "aree cani" appositamente dedicate;
- d) i cani aggressivi, o appartenenti a razze in tal senso catalogate, sono obbligati a indossare sempre la museruola e il guinzaglio. Sono fatti salvi i provvedimenti specifici a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani;
- e) il transito con cavalli è vietato in tutte le aree di cui all'articolo 1.

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

2. Art. 9 - Accesso alle aree permesse ai cani senza guinzaglio

1. La Giunta Comunale ha la facoltà di destinare alcune aree dei Parchi allo "sgambamento cani". Tali aree, di seguito denominate "aree cani", dovranno essere appositamente dedicate e segnalate con appositi cartelli, costituite da porzioni recintate e attrezzate all'interno delle quali è consentito lasciare i cani senza guinzaglio. In tali aree i cani possono essere lasciati liberi, sempre sotto la completa responsabilità dei conduttori. Durante il percorso nei Parchi fino alle apposite aree attrezzate, il cane va condotto sempre con il guinzaglio.

2. In tali aree è fatto comunque divieto di:

- a) non provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dell'animale
- b) lasciare i cancelli di accesso all'area aperti
- c) introdurre arredi o strutture non regolamentate
- d) tenere comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica
- e) utilizzare l'area con finalità diverse dallo sgambamento cani
- f) l'ingresso all'area ai bambini di età inferiore ai 12 anni non accompagnati da un adulto
- g) non rispettare il numero massimo dei cani da potere introdurre nell'area, indicato negli appositi cartelli regolamentari

Art. 10 – Accesso alle aree giochi

1. Il libero uso, da parte dei bambini, delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
2. Coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo sono soggetti a sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22 del presente regolamento. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
3. In tutte le aree di cui all'articolo 1 è vietato praticare il gioco del calcio ed eventuali altre attività che possono costituire un pericolo per l'incolumità delle persone, o danno per le specie e le strutture dei Parchi. Sono esclusi da questo divieto i bambini di età inferiore agli anni 12, purché dette attività non costituiscano un pericolo per i visitatori.
4. Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc. sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi e non devono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, agli animali, alle infrastrutture e agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino.
5. E' ammesso il gioco con aeromodelli leggeri e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna. E' ammesso il gioco con automodelli, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna. Non è ammesso il gioco con modelli di imbarcazioni nelle zone d'acqua.
6. Nelle aree attrezzate a gioco è vietato l'accesso ai cani.
7. Le Forze dell'Ordine e le strutture di vigilanza appositamente incaricate possono impartire disposizioni affinché le attività di gruppo non si sovrappongano e non siano limitative della fruizione individuale del parco.
8. E' dovere, oltre che diritto, del cittadino segnalare agli uffici comunali la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivarne la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
9. Per eventuali sanzioni si fa riferimento all'art. 22 del vigente regolamento.

CAPO IV - ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI PARCHI

Art. 11 - Svolgimento di iniziative sportive, del tempo libero, turistiche, culturali e sociali

1. Le attività di pratica sportiva e ricreativa in forma organizzata e di gruppo sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente autorizzati e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.
2. All'interno dei Parchi è consentito lo svolgimento saltuario ed estemporaneo di manifestazioni a carattere ambientale, turistico, culturale, sportivo e ricreativo, solo se specificatamente autorizzate. Non sono consentite manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante con l'installazione di attrezzature ricreative e sportive.
3. Le istanze per lo svolgimento di iniziative sportive, del tempo libero, turistiche, culturali e sociali dovranno essere presentate agli uffici comunali competenti tassativamente almeno 60 (sessanta) giorni prima.
4. Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale, previo parere della Commissione Parchi, che potrà eventualmente richiedere il pagamento di una tariffa. La Giunta Comunale può esentare dal pagamento della tariffa le associazioni senza scopo di lucro che svolgono iniziative del tempo libero, sportive, turistiche, culturali e sociali per scopi di beneficenza e di solidarietà.
5. Tutte le iniziative organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini, salvo nel caso prevedano un biglietto d'ingresso particolare.
6. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita, a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi di controllo ed alle Forze dell'Ordine.
7. I responsabili di gravi inadempimenti incorsi durante la realizzazione di eventi, non potranno ottenere il rilascio di altre autorizzazioni finalizzate alla organizzazione di manifestazioni varie, per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.

Art. 12 - Matrimoni , cerimonie

Per quanto riguarda i matrimoni o altre cerimonie all'interno dei Parchi o della Serra Monumentale, con conseguenti festeggiamenti e servizi fotografici, si rimanda alle norme e alle modalità che saranno adottate dalla Giunta Comunale, previo parere della Commissione Parchi.

Art. 13 - Riprese foto-cinematografiche

1. Per la disponibilità e l'utilizzazione di aree e di strutture per riprese foto-cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, regolarmente approvate dalla Giunta Comunale, sono necessarie apposite autorizzazioni dal Responsabile dell'Area competente dietro pagamento di un corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale.

2. Sono sempre fatti salvi, ove necessari, pareri e/o nulla osta delle competenti Autorità.

Art. 14 - Attività di studio a carattere scientifico

1. L'attività di ricerca scientifica effettuata da Università, Enti, Istituti o privati è promossa e incoraggiata, a condizione che venga eseguita con le modalità di seguito specificate.

2. Gli interessati dovranno inoltrare almeno 60 giorni prima, agli uffici competenti, richiesta di autorizzazione, corredata da un programma analitico di ricerca nel quale vengano precisati almeno i seguenti elementi:

- a) L'oggetto, la finalità, le aree interessate e la durata della ricerca.
- b) Eventuali prelievi di materiale vivente e non vivente previsti.
- c) L'impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie e i mezzi per accedere alle aree interessate.
- d) I nominativi, le qualifiche e il curriculum vitae delle persone impegnate nel lavoro di ricerca.
- e) L'esito previsto della ricerca (tesi, pubblicazione scientifica o altro).

2. Le richieste verranno esaminate dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Parchi, che è l'organo incaricato di seguire operativamente queste attività e ad essa i ricercatori dovranno fare riferimento per ogni comunicazione e necessità.

3. Nelle pubblicazioni dovrà essere fatto espressamente riferimento alla collaborazione prestata. L'Amministrazione si riserva il diritto di stampare, fotocopiare e riprodurre il materiale prodotto e gli eventuali articoli pubblicati per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali.

CAPO V - AFFIDAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI ALL'INTERNO DEI PARCHI

Art. 15 – Interventi a carattere manutentivo

1. Gli interventi anche a carattere manutentivo nei Parchi debbono tendere alla conservazione ed al ripristino delle loro originarie caratteristiche. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura dei Parchi anche le attività ordinarie di manutenzione.

2. Ogni elemento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che assicuri il carattere scientifico dell'intervento.

3. La salvaguardia esige che i Parchi vengano identificati e censiti costantemente. Ciascuna opera di manutenzione, conservazione e restauro deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc. deve orientarsi verso specie che consentano la

conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

ART. 16 – Compartecipazione nella gestione del verde

La Giunta Comunale, al fine di favorire lo sviluppo di una coscienza collettiva sui temi del verde urbano e della tutela degli ambienti urbani in genere, attraverso scelte condivise e partecipate - ciò in linea con le indicazioni per lo sviluppo sostenibile delle città - può affidare ad Associazioni senza scopo di lucro, tramite accordi di collaborazione, la manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche.

ART. 17 - Giardino Condiviso

1. Per giardino condiviso si intende un piccolo appezzamento di verde gestito autonomamente dai singoli cittadini.
2. La Giunta Comunale, nell'intento di favorire la socializzazione, permettere e regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, può affidare a persone fisiche o giuridiche, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale, secondo le disposizioni del vigente Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare.

ART. 18 - Orti Urbani

1. L'assegnazione ai cittadini, in concessione in uso gratuito, di appezzamenti di terreno all'interno dei Parchi da adibire a uso ortivo, trova fondamento nella volontà dell'Amministrazione Comunale di stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero della popolazione in età pensionabile, in attività ricreative volte a favorire la socializzazione nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative.
2. Gli orti urbani, all'interno dei Parchi, possono essere realizzati soltanto là dove essi erano presenti nella versione originaria, cioè dove esistano le stesse porzioni di terreno predisposte originariamente per tale funzione.
3. Negli orti urbani dovranno essere utilizzate esclusivamente tecniche di coltivazione secondo i criteri dell'agricoltura biologica e biodinamica e dovrà essere prevista la creazione di strutture dedicate al compostaggio.
4. Gli orti urbani vengono assegnati secondo le disposizioni del vigente Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del comune.

CAPO VI - AUTORIZZAZIONI E DEROGHE

Art. 19 - Attività in deroga

1. Le attività in deroga agli articoli del presente regolamento potranno essere consentite, su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società gruppi o Associazioni, dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Parchi storici.
2. La realizzazione di attività in deroga all'interno dei Parchi, senza la suddetta autorizzazione, sarà soggetta ad applicazione della relativa sanzione pecuniaria prevista dall'art. 22 del presente regolamento.
3. La deroga è altresì implicitamente concessa per le attività di servizio, soccorso, manutenzione e vigilanza, nonché per la realizzazione degli eventi culturali e ricreativi che rientrano nel calendario di attività dei Parchi.

CAPO VII - VIGILANZA, SANZIONI E NORMATIVE

Art. 20 - Commissione Parchi

1. E' istituita - con parere vincolante - la Commissione dei Parchi, quale organo tecnico dell'Amministrazione Comunale, a cui affidare la valutazione della gestione e della fruibilità dei Parchi.

Art. 21 - Vigilanza e responsabilità procedimentale

1. Il servizio di vigilanza e l'accertamento delle violazioni al presente regolamento con conseguente azione sanzionatoria è affidato alle Forze dell'Ordine.
2. L'applicazione di ordinanza/ingiunzione in merito alle sanzioni comminate spetta al Responsabile di Area competente in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/89.

La Giunta Comunale può affidare a ditta esterna, seconda le procedure previste dal d.lgs. 163/2006 "Codice dei contratti e degli appalti pubblici", l'incarico di vigilanza all'interno dei Parchi storici.

2. Gruppi e Associazioni di Volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico, o direttamente incaricati della gestione e/o assegnatari di aree all'interno dei Parchi, possono svolgere funzioni di presidio del territorio e di segnalazione agli Uffici Competenti e alle Forze dell'Ordine.
3. I visitatori dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal personale di vigilanza quando condizioni particolari lo richiedano.

Art. 22 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano, ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo la seguente tabella:

| |
|---|
| a) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti, qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde: le sanzioni applicabili per danni a essenze vegetazionali sono previste nel vigente regolamento “Tutela Verde Urbano – Calcolo del valore ornamentale” |
| b) provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo: è prevista una sanzione pari a € 500,00 |
| c) raccogliere e asportare terra, fiori, bulbi, radici, muschio, frutti, funghi o erbe selvatiche: è prevista una sanzione pari a € 100,00 |
| d) calpestare le aiuole e le aree verdi: è prevista una sanzione pari a € 25,00 |
| e) danneggiare le aiuole e le aree verdi ornamentali : è prevista una sanzione pari a € 250,00 |
| f) mettere a dimora piante o abbandonare/introdurre qualsiasi animali: è prevista una sanzione pari a € 25,00 |
| g) pescare, gettare oggetti, lavarsi o lavare oggetti e animali, immergersi o immergere qualsiasi cosa o animale nelle zone d’acqua: è prevista una sanzione pari a € 50,00 |
| h) molestare qualsiasi forma animale: è prevista una sanzione pari a € 100,00 |
| i) sottrarre o danneggiare uova o nidi: è prevista una sanzione pari a € 150,00 |
| j) catturare, ferire o provocare la morte di qualsiasi forma animale: è prevista una sanzione pari € 500,00 |
| k) abbandonare o gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori: è prevista una sanzioni pari a € 50,00 |
| l) lasciare sul suolo le deiezioni dei propri animali: è prevista una sanzione pari a € 50,00; |
| m) scavalcare recinzioni, transenne o quant’altro collocato per motivi di sicurezza o a protezione delle strutture esistenti o delle aiuole e prati: è prevista una sanzione pari a € 250,00 |
| n) il campeggio e l’installazione di tende o attrezzature da campeggio: è prevista una sanzione pari a € 200,00 |
| o) il pic-nic, al di fuori delle zone attrezzate e autorizzate, o qualsiasi altra attività che preveda la copertura del suolo anche parziale: è prevista una sanzione pari a € 100,00 |
| p) l’accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle al di fuori delle zone attrezzate e autorizzate, l’uso di petardi e fuochi artificiali, nonché gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi: è prevista una sanzione pari a € 500,00 |
| q) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture: è prevista una sanzione pari a € 50,00 |
| r) collocare stendardi, striscioni o insegne, affiggere manifesti o cartelli, applicare volantini pubblicitari, lanciare o distribuire i medesimi, effettuare la propaganda sonora e la pubblicità in genere, senza specifica autorizzazione dell’Amministrazione Comunale: è prevista una sanzione pari a € 250,00 |

| |
|--|
| s) effettuare feste, iniziative o eventi di qualsiasi tipo, l'esercizio di forme di commercio o altre attività economiche e di pubblico intrattenimento, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale: è prevista una sanzione pari a € 250,00 |
| t) eseguire, senza autorizzazione, servizi fotografici e riprese foto-cinematografiche delle aree a verde per scopi commerciali e di lucro e per produzioni televisive e cinematografiche: è prevista una sanzione pari a € 150,00 |
| u) utilizzo improprio delle attrezzature e dell'arredo: è prevista una sanzione pari a € 100,00 |
| v) conduzione di animali in modo non conforme al presente regolamento: è prevista una sanzione pari € 100,00 |
| w) l'accesso dei velocipedi, ad esclusione di quelli condotti a mano: è prevista una sanzione pari a € 25,00 |
| x) l'accesso dei veicoli non autorizzati: è prevista una sanzione pari a € 80,00 |
| y) sono, infine, vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate e i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde, alle attrezzature ivi esistenti o turbino la quiete delle persone: è prevista una sanzione da € 25,00 a € 500,00. |

2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la riparazione e rimessa in pristino dei luoghi e dei beni, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, debbono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore. L'autore della violazione o la persona per esso responsabile è obbligata, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, al risarcimento del danno eventualmente arrecato.

5. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione, riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 20% a titolo di spese generali.

6. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ai danni a persone, animali e cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del Regolamento da parte del danneggiato medesimo, o causati da fattori estranei a insufficiente o totale mancanza di manutenzione.

Art. 23 - Riferimenti legislativi

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia e, in particolare, al vigente Regolamento Comunale di tutela del verde urbano e del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare.

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'esecutività dell'atto di approvazione.
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.